

Fano, lì 02.08.2021

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

Circolare n. 14/2021

OGGETTO: PROROGA STATO DI EMERGENZA E GREEN PASS.

Il D.L. n. 105/2021, in vigore dal 23 luglio 2021, dispone la proroga dello stato di emergenza e disciplina l'utilizzo del green pass dal prossimo 6 agosto 2021.

Di seguito riportiamo le novità più rilevanti:

PROROGA STATO DI EMERGENZA

Lo stato di emergenza viene prorogato **fino al 31 dicembre 2021**.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)

La certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il covid-19 (validità a partire dal quindicesimo giorno dopo la prima dose e fino alla data della seconda dose, da quel momento la validità è di 9 mesi);
- la guarigione dal covid-19 (validità 6 mesi dalla data di fine isolamento);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore dal tampone).

Questa documentazione sarà richiesta dal 6 agosto, in zona bianca, per accedere alle seguenti attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Le stesse disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora tali servizi e attività siano consentiti ed alle condizioni previste.

Mentre non trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge mediante esibizione del green pass.



La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l'applicazione "VerificaC19", che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In caso di violazione può essere comminata una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1.000 sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Dopo due violazioni delle predette disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica, a decorrere dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni.

***Il Decreto non prevede disposizioni in materia di certificazione verde per l'accesso e lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro. Si attendono chiarimenti da Fonti Governative sull'argomento.**

TUTELE LAVORATORI FRAGILI

Il Decreto prevede la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e i disabili gravi dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

In tale periodo potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Termina invece al 30 giugno 2021 la tutela alternativa dell'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*